

ORIGINALE

COPIA NOTIFICA

ORIGINALE

ORIGINALE
ORIGINALE
ORIGINALE

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

Avverso la Sentenza 2304/2017 pubblicata il 28/09/2017

Nella causa RG. 9692/12 ex art. 524 C.c.

promossa da

Fallimento Sidertrade s.r.l. con gli avv. ti F. Ferri e M. Bruni

Contro

Landini Vito con avv. Enrico F. e Motta I.

nonché contro

Landini Remo, Landini Francesca con avv. F. Paolillo

Landini Paolo, Landini Andrea, Landini Maria Giovanna, Landini Cristina.

Il signor Landini Vito, nato a Roma il 25 marzo 1947 e residente in Rovigo, Via Degli Angeli n. 11 - Rovigo, C.F. LND VTI 47C25 H501T, a mezzo degli avvocati Orazio Mazzone e Lucio Motta, in via congiunta ovvero disgiunta tra loro, giusto mandato in calce con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Orazio Mazzone, sito in Venezia/Mestre - 30172 - via A. Aleardi 78, il quale ai fini e per gli effetti di legge dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento al seguente Indirizzo di PEC orazio.mazzone@venezia.pecavvocati.it, propone appello avverso la Sentenza 2304/17 in epigrafe enunciata, contestandone il contenuto viziata da illegittimità per violazione di diritto ed errata interpretazione dei fatti, per i Motivi in appresso dedotti

svolgimento del processo

omissis 55 pagine che sono nel file
personale dell'interessata

STUDIO ♦ LEGALE

Avv. Orazio Mazzone

Via Aleardo Aleardi n.78

30172 - Venezia/Mestre

Tel. 041.5055722 - Fax 041.5054014

ORIGINALE

- ♦ Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento Sidertrade s.r.l. con sede in Fidenza (PR) in persona del Curatore Dott. Paolo Capretti ha convenuto in giudizio il signor Vito Landini, ed inoltre i signori, Landini Paolo, Landini Andrea, Landini Maria Giovanna, Landini Cristina, Landini Remo, Landini Francesca, per essere autorizzato ad accettare l'eredità della defunta signora Sparici Maddalena in nome ed in luogo del rinunziante signor Vito Landini, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del proprio credito, restitutorio di € 438.154,24 e risarcitorio di € 27.538.295,85.
- ♦ Si costituiva in giudizio il signor Landini Vito contestando ogni assunto dedotto dal fallimento ed eccependo la decadenza dall'azione promossa e la improcedibilità della stessa;
- ♦ Si costituivano altresì gli eredi per rappresentazione signori Landini Francesca e Landini Remo contestando le avverse pretese e la promossa azione;
- ♦ Si costituiva altresì l'erede Landini Andra che contestava ogni deduzione avversa e chiedeva il rigetto dell'azione.
- ♦ La causa veniva istruita e dopo essere stata introitata in decisione veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 14.01.17, il Giudicante ha provveduto a rimettere la causa in istruttoria, concedendo termine di giorni 40 per osservazioni, rinviando per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 08.03.17.
- ♦ Veniva contestata con Nota autorizzata l'iniziativa di parte attrice che ha ritenuto di essere già autorizzata a depositare quanto richiesto e ciò ha fatto,

illegittimamente, con atto del 16.01.17, chiedendo che la documentazione irrualmente depositata il 16.01.17 venisse espunta dal fascicolo di causa.

- ♦ All'udienza del 08.3.2017 le parti precisavano le conclusioni e la causa Trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc;
- ♦ La causa veniva decisa con la sentenza n. 2304/2017 che l'odierno Appellante, Landini Vito, contesta in quanto errata e viziata da illegittimità, per i motivi in appresso illustrati.

MOTIVO DI APPELLO - Errata applicazione dell'art. 524 C.C. -
parte della impugnata sentenza oggetto di censura -

... pag. 7 penultimo capoverso - sentenza 2304/17 impugnata - :

Preliminarmente giova rilevare, in merito alla tempestività dell'impugnazione ex art. 524 c.c. come la rinuncia all'eredità materna da parte di Vito Landini (cfr. doc. 39 di parte attrice) risalga al 02.03.2012 e pertanto l'impugnazione ex art. 524 c.c. è stata promossa da parte attrice entro il quinquennio previsto dal comma secondo del medesimo articolo.

... a seguire - ... pag. 8, terzo capoverso :

Il Curatore, quindi, nell'interesse di tutti i creditori ammessi al passivo fallimentare, è legittimato ad esperire l'azione ex art. 524 c.c. per tutelare il recupero alla massa dei predetti crediti, sorti il primo (residuo) al momento dell'indebito prelievo da parte dell'amministratore ed il secondo (risarcitorio) al momento del compimento del fatto illecito da parte dell'amministratore unico della società fallita.

... a seguire - ... pag. 9, primo capoverso :

Sentenza n. 2304/2017 pubbl. il 28/09/2017
RG n. 9692/2012
Repert. n. 4894/2017 del 28/09/2017

Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, affinché i creditori possano impugnare la rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. è sufficiente la presenza del solo presupposto oggettivo del prevedibile danno nei confronti degli stessi, che sussiste qualora, al momento dell'esercizio dell'azione, ci siano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del rinunciante siano insufficienti per soddisfare interamente i suoi creditori (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 8519 del 29.04.2016).